

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premesso che la scuola è luogo di crescita civile e culturale della persona e rappresenta, insieme con la famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio della caduta progressiva della cultura dell'osservanza delle regole e della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri;

considerato che compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità; considerato inoltre che l'autonomia scolastica consente ai singoli istituti di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e con le istituzioni del territorio il percorso educativo da seguire per promuovere e favorire la crescita umana e civile dei giovani, percorso nel quale ciascuna delle parti assuma impegni e responsabilità;

nella consapevolezza che la scuola deve avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza e di sopraffazione che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, per prevenirne il verificarsi e al tempo stesso svolgere pienamente il suo ruolo educativo, in un quadro generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale, la scuola deve avere gli strumenti per rispondere ad essi con fermezza ed autorevolezza;

consapevole altresì del fatto che le disposizioni vigenti sottolineano la funzione educativa della sanzione disciplinare e rafforzano la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO	Il DPR 24.06.1998 n.249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come modificato dal DPR 2.11.2007 n.235
VISTO	Il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352
VISTA	La Direttiva del MPI 30/11/2007, n. 104, in materia di tutela della privacy, utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, allo scopo di acquisire o divulgare immagini o filmati o registrazioni vocali in ambito scolastico
VISTA	La L. 11.11.1975 n. 584, e i successivi provvedimenti normativi relativi al divieto di fumo
VISTA	La Direttiva del MPI 05/02/2007 n.16, linee di indirizzo generale e di azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
VISTA	La C.M. MPI 31.07.2008, prot. n.3602, nota integrativa al DPR 2.11.2007 n.235
VISTA	La L. 241/1990 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
VISTA	La L. 30 /10/ 2008, n. 169 e il DPR 122/09 in materia di valutazione degli studenti
PREMESSO	Che lo Statuto delle studentesse e degli studenti accoglie e sviluppa le indicazioni della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con L n. 176, 27 maggio 1991;

SENTITO
SENTITO

Il parere degli studenti
Il parere del collegio dei Docenti

DELIBERA

In ottemperanza alle sopraccitate disposizioni, il presente Regolamento di disciplina che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.
(Delibera del Consiglio d'Istituto n.11 del 22/12/2011)

ART. 1 - Finalità

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. Il presente regolamento, al fine di assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, condizione indispensabile per la realizzazione del processo educativo e formativo cui la scuola è deputata, individua i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento.

ART. 2 – Principi generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di graduazione e riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

6. Le sanzioni disciplinari che dipendono da comportamenti per i quali è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di qualifica o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

7. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

8. L'applicazione della sanzione disciplinare non è condizionata alla contemporanea pendenza del procedimento penale relativo all'illecito contestato.

9. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

10. Nel caso in cui la mancanza disciplinare sia compiuta al termine dell'anno scolastico, la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dall'istituto non potrà superare il termine dell'anno scolastico in corso. La proporzionalità della sanzione alla trasgressione sarà realizzata mediante l'individuazione di una attività rieducativa da svolgere obbligatoriamente nel periodo estivo.

11. Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola a un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Art. 3 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Ha diritto, altresì, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola stessa. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

3. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

4. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con diversa abilità;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto; nonché l'esercizio del diritto degli stessi a svolgere iniziative all'interno della scuola. Disciplina, altresì l'utilizzo di locali e risorse.
9. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 4 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto, anche formale, del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e in generale di tutte le persone con cui interagiscono in relazione alle attività e agli interventi educativi e didattici realizzati dall'istituzione scolastica anche fuori dalla propria sede.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una comunità scolastica e con i valori ai quali essa si ispira.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto e dai regolamenti degli altri enti in cui vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività svolte o organizzate dalla scuola.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o di altro Ente presso il quale vengano a trovarsi nello svolgimento dell'attività scolastica.
6. Gli studenti condividono, con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. – 5 Delle Trasgressioni disciplinari

1. Tipologia delle trasgressioni.

Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili le violazioni dei doveri di cui al precedente art. 4. Per ciascuna categoria di doveri di seguito si specificano a titolo esemplificativo, le più frequenti trasgressioni disciplinari.

- A. *Per i doveri di frequenza regolare, adempimenti burocratici, impegni di studio, buona educazione*, costituiscono mancanze disciplinari, tra le altre: ritardi numerosi all'inizio delle lezioni, dopo l'intervallo, negli spostamenti da un'aula all'altra; uscite frequenti e prolungate durante le lezioni, uscite non autorizzate dalla classe (con permanenza nell'istituto), uscite anticipate numerose; omessa o ritardata giustificazione di assenze e ritardi; omessa o ritardata consegna o restituzione di ogni tipo di documentazione richiesta dalla scuola; assenze numerose a verifiche programmate; tenuta negligente del materiale scolastico personale (testo, diario, appunti...); omesso svolgimento dei compiti assegnati; disattenzione durante le lezioni; disturbo dell'attività didattica; uso di telefono cellulare o di ogni altro materiale o strumento non funzionale all'attività didattica durante lo svolgimento della medesima (ipod, lettore MP3, carte da gioco, cosmetici ..); assenza ad attività didattiche programmate; abbigliamento e igiene personale non adeguati all'ambiente di studio o di lavoro; linguaggio volgare o blasfemo; assunzione di cibi o bevande durante l'attività didattica.
- B. *Per i doveri di rispetto di tutte le persone con le quali l'alunno interagisce e rispetto della istituzione scolastica*, costituiscono mancanze disciplinari, tra le altre: offese verbali; intimidazioni o comportamenti violenti; atti discriminatori; atti di bullismo; reazioni arroganti verbali o non verbali; atteggiamenti provocatori o polemici; vilipendio dell'autorità scolastica, della scuola, dei suoi organi; falsificazione di firme; sottrazione, manomissione o alterazione di registri o di comunicazioni scuola – famiglia; complicità in un comportamento illecito.
- C. *Per i doveri di rispetto e corretta utilizzazione dell'ambiente scolastico nonché dei beni di proprietà altrui e di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza*,

costituiscono mancanze disciplinari, tra le altre: sottrazione di beni; danneggiamento di beni o strutture; utilizzo improprio o non autorizzato di beni o strutture; uscite dall'istituto non autorizzate; mancato rispetto delle indicazioni dei docenti nelle attività che si svolgono fuori dalla sede scolastica; introduzione nell'Istituto di persone non autorizzate; introduzione, spaccio, uso di sostanze alcoliche o stupefacenti; fumo fuori dalle aree riservate ai fumatori; possesso o uso di strumenti atti a offendere (manganelli, coltellini ...), complicità in un comportamento illecito.

2. Gravità delle trasgressioni.

Per ogni tipologia di trasgressione sopra indicata si individuano i seguenti livelli di gravità: livello 1: violazione di lieve entità; livello 2: violazione grave o reiterata; livello 3: violazione di particolare gravità.

Art. 6 – Delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni possono essere comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e sono adottate dal Consiglio di classe.

2. Qualora siano commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone e il fatto commesso sia di particolare gravità, il Consiglio di Istituto può deliberare l'allontanamento superiore a 15 (quindici). La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

2-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di qualifica o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Competente all'adozione della sanzione è il Consiglio d'Istituto

3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, deve essere promosso, per quanto possibile, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

5. Costituisce sempre circostanza aggravante l'aver agito deliberatamente nei confronti di persone diversamente abili o l'aver tenuto un comportamento che si configuri come razzista.

6. Per le trasgressioni e i livelli di cui al precedente articolo 5 sono di seguito individuati le sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle:

Tipologia A livello 1: rimprovero annotato sul registro di classe e sequestro degli oggetti non funzionali all'attività didattica utilizzati durante lo svolgimento della stessa. Gli oggetti saranno depositati presso l'Istituto e restituiti solo su richiesta scritta del genitore, contenente la descrizione del bene rivendicato. La sanzione è adottata dal Docente che rileva l'infrazione.

Tipologia A livello 2: ammonizione scritta, protocollata e comunicata alla famiglia, oppure convocazione della famiglia e segnalazione dell'incontro nel verbale del consiglio di classe successivo. La sanzione è adottata dal Docente coordinatore su parere dei colleghi del Consiglio di classe, senza obbligo di convocazione del Consiglio medesimo Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri.

Tipologia A livello 3: Allontanamento dall'Istituto fino a cinque giorni e/o attività rieducativa oppure sospensione dalle lezioni fino a tre giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa. La

sanzione è adottata dal Consiglio di classe, il quale ha competenza anche in ordine alla scelta dell'attività rieducativa.

Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri.

Tipologia B livello 1: ammonizione scritta annotata sul registro di classe e comunicata alla famiglia oppure convocazione della famiglia e segnalazione dell'incontro nel verbale del consiglio di classe successivo. La sanzione è adottata dal Docente coordinatore su parere dei colleghi del Consiglio di classe, senza obbligo di convocazione del Consiglio medesimo.

Tipologia B livello 2: Allontanamento dall'Istituto fino a 10 giorni e/o attività rieducativa oppure sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa. La sanzione è adottata dal Consiglio di classe il quale ha competenza anche in ordine alla scelta dell'attività rieducativa.

Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri.

Tipologia B livello 3: Allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni con attività rieducativa obbligatoria e/o esperienza lavorativa obbligatoria presso strutture o servizi con spiccate finalità sociali o educative convenzionati con l'Istituto, oppure sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa. La sanzione è adottata dal Consiglio di classe il quale ha competenza anche in ordine alla scelta dell'attività rieducativa e dell'inserimento nelle strutture o nei servizi sopra citati.

Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri.

Tipologia C livello 1: ammonizione scritta annotata sul registro di classe e comunicata alla famiglia. Sanzione accessoria per le fattispecie di danneggiamento: riparazione del danno in forma specifica. Qualora la riparazione in forma specifica non sia possibile, il danno dovrà essere riparato mediante equivalente monetario spontaneamente offerto dalla famiglia, oppure con attività lavorativa di corrispondente valore svolta dallo studente a favore della comunità scolastica. La sanzione è adottata dal Docente coordinatore su parere dei colleghi del Consiglio di classe, senza obbligo di convocazione del Consiglio medesimo

Tipologia C livello 2: Allontanamento dall'Istituto fino a dieci giorni e/o attività rieducativi, oppure sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa.

Sanzione accessoria per le fattispecie di danneggiamento: riparazione del danno in forma specifica. Qualora la riparazione in forma specifica non sia possibile, il danno dovrà essere riparato mediante equivalente monetario spontaneamente offerto dalla famiglia, oppure con attività lavorativa di corrispondente valore, svolta dallo studente a favore della comunità scolastica.

Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. La sanzione è adottata dal Consiglio di classe.

Tipologia C livello 3: Allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni e/o esperienza lavorativa obbligatoria presso strutture o servizi con spiccate finalità sociali, assistenziali o educative, convenzionati con l'Istituto, oppure sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa. Sanzione accessoria per le fattispecie di danneggiamento: riparazione del danno in forma specifica. Qualora la riparazione in forma specifica non sia possibile, il danno dovrà essere riparato mediante equivalente monetario spontaneamente offerto dalla famiglia, oppure con attività lavorativa di corrispondente valore, svolta dallo studente a favore della comunità scolastica. Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri. Per la violazione del divieto di fumo si applicheranno anche le sanzioni previste dalla specifica normativa. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi

genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. La sanzione è adottata dal Consiglio di classe.

7. Per attività rieducativa si intende qualunque attività di natura sociale, culturale, lavorativa a vantaggio della comunità scolastica o altrimenti diretta a favorire il recupero dello studente.

Art. 7 – Procedimento

1. Per le violazioni per le quali è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica deve essere osservata la seguente procedura:

- *comunicazione di avvio del procedimento e contestazione degli addebiti disciplinari.* L'avvio del procedimento disciplinare è comunicato tramite contestazione scritta dell'addebito da inviare allo studente e alla famiglia a mezzo di lettera raccomandata a firma del Dirigente Scolastico, preceduta da telefonata informativa da parte del docente coordinatore di classe. Tale raccomandata deve contenere l'indicazione del fatto contestato, della norma che si ritiene violata e della relativa sanzione, l'invito allo studente a presentarsi per esporre le proprie ragioni, la data dell'audizione, il termine di chiusura del procedimento. La contestazione dell'addebito deve essere comunicata entro 7 (sette) giorni dalla violazione disciplinare.

- *contraddittorio procedimentale.* Alla seduta, che deve svolgersi, nel contraddittorio delle parti, non prima di cinque giorni dalla comunicazione dell'addebito disciplinare, lo studente può essere accompagnato dal genitore o dall'esercente la potestà. Lo studente presenta verbalmente o per iscritto le sue giustificazioni. Possono essere prodotte prove e testimonianze. Se lo studente non si presenta, il procedimento disciplinare procede in assenza di lui.

- *deliberazione del provvedimento e comunicazione dello stesso.* Il presidente definisce la proposta di sanzione disciplinare che è subito discussa e votata dall'organo collegiale. La deliberazione è assunta a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione. Il provvedimento assunto è immediatamente comunicato allo studente presente. In caso di assenza dello studente o della famiglia la comunicazione è effettuata in forma scritta, tramite lettera raccomandata contenente gli estremi della delibera, la sanzione adottata con indicazione della decorrenza e della durata, la motivazione puntuale e dettagliata, i termini e l'autorità per impugnare il provvedimento. Lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica. L'organo collegiale competente decide sulla richiesta e comunica la decisione allo studente. Della seduta è redatto processo verbale. Il provvedimento è inserito nel fascicolo personale dello studente. Il procedimento deve chiudersi entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio.

- *efficacia provvisoria:* il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. L'impugnazione non ne sospende di per sé l'efficacia.

2. Per ogni violazione per la quale non sia previsto l'allontanamento temporaneo o definitivo, il procedimento disciplinare non è di competenza dell'organo collegiale. La contestazione è formulata oralmente dall'insegnante che rileva l'infrazione e subito sono sentite le ragioni dello studente. Il provvedimento è quindi annotato sul registro di classe e sono espletati gli ulteriori adempimenti previsti dalle singole sanzioni.

Art. 8 – Impugnazioni e Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari adottate dall'organo collegiale (Consiglio di Classe o di Istituto) è ammesso ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di garanzia interno all'Istituto che decide nel termine di 10 (dieci) giorni. L'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione. Qualora l'organo non decida entro tale termine la sanzione dovrà ritenersi confermata.

2. Su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, l'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

3. L'Organo di garanzia è composto da:

- il Dirigente scolastico che lo presiede o un suo delegato,
- un docente, uno studente, un genitore designati dal Consiglio d'Istituto tra i suoi componenti

4. L'Organo di garanzia resta in carica tre anni scolastici. I componenti che perdono il requisito della eleggibilità o per i quali sussista incompatibilità o dovere di astensione in relazione al caso trattato sono sostituiti dai membri supplenti che il Consiglio deve designare al suo interno all'inizio del mandato.

5. Le sedute dell'Organo di garanzia sono valide con la presenza del numero legale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione.

6. Il provvedimento disciplinare adottato da organo non collegiale può essere impugnato dinanzi al Dirigente scolastico entro 3 (tre) giorni dalla sua adozione.

7. Contro le violazioni del Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293), anche contenute nel regolamento dell'Istituto, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale.

8. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione e rende il suo entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 9 – Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità dell'Istituto, che definisce, in modo dettagliato e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

2. Il Patto Educativo di corresponsabilità è elaborato da apposita commissione designata dal Consiglio di Istituto e adottato dal Consiglio medesimo, su parere obbligatorio del Collegio dei docenti. Con la medesima procedura il Patto può essere modificato.

3. Nelle prime due settimane di lezione sono poste in essere iniziative idonee all'accoglienza dei nuovi studenti, alla presentazione e alla condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento di disciplina è stato adottato e potrà essere modificato dal Consiglio d'Istituto solo previa consultazione degli studenti e del collegio dei docenti.

2. Il Regolamento di disciplina precedentemente in vigore è abrogato e integralmente sostituito dal presente Regolamento che sarà affisso all'Albo dell'Istituto in via permanente e fornito in copia agli studenti e alle famiglie all'atto della iscrizione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tavola sinottica A1

<i>Dovere</i>	A. Frequenza regolare, adempimenti burocratici, impegni di studio, buona educazione.		
<i>Esempi di trasgressione</i>	<p>Costituiscono mancanze disciplinari, a titolo esemplificativo:</p> <p>A' Frequenza regolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritardi numerosi: - all'inizio delle lezioni, - dopo l'intervallo, - negli spostamenti da un'aula all'altra; • uscite frequenti e prolungate durante le lezioni, uscite non autorizzate dalla classe (con permanenza nell'istituto); • uscite anticipate numerose <p>A'' Adempimenti burocratici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omessa o ritardata giustificazione di assenze e ritardi; • omessa o ritardata consegna o restituzione di ogni tipo di documentazione richiesta dalla scuola; <p>A''' Impegni di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assenze numerose a verifiche programmate; • tenuta negligente del materiale scolastico personale (testo, diario, appunti ...); • omesso svolgimento dei compiti assegnati; • disattenzione durante le lezioni; • disturbo dell'attività didattica; • uso di telefono cellulare o di ogni altro materiale o strumento non funzionale all'attività didattica durante lo svolgimento della medesima (ipod, lettore MP3, carte da gioco, cosmetici ..); • assenza ad attività didattiche programmate <p>Aiv Buona educazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbigliamento e igiene personale non adeguati all'ambiente di studio o di lavoro; • linguaggio volgare o blasfemo; • assunzione di cibi o bevande durante l'attività didattica. 		
<i>Livello di gravità</i>	1 violazione di lieve entità	2 violazione grave o reiterata	3 violazione di particolare gravità o ulteriore reiterazione
<i>Sanzione</i>	rimprovero annotato sul registro di classe e sequestro degli oggetti di cui alla lettera A''' non funzionali all'attività didattica, utilizzati durante lo svolgimento della stessa. Gli oggetti saranno depositati presso l'Istituto e restituiti solo su richiesta scritta del genitore, contenente la descrizione del bene rivendicato.	ammonizione scritta, protocollata e comunicata alla famiglia oppure convocazione della famiglia per concordare un intervento educativo e segnalazione dell'incontro nel verbale del consiglio di classe successivo. Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo,	Allontanamento dall'Istituto fino a cinque giorni o attività rieducativa o sospensione dalle lezioni fino a tre giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa. Per attività rieducativa si intende qualunque attività di natura sociale, culturale, lavorativa a vantaggio della

		da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri.	comunità scolastica, o altrimenti diretta a favorire il recupero dello studente. Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
<i>Organo competente</i>	Docente che rileva l'infrazione	Docente coordinatore su parere dei colleghi del Consiglio di classe, senza obbligo di convocazione del Consiglio medesimo. La convocazione della famiglia per il ritiro dello studente dalle attività del giorno è di competenza del docente che rileva l'infrazione.	La sanzione è adottata dal Consiglio di classe il quale ha competenza anche in ordine alla scelta dell'attività rieducativa.
<i>Impugnazione</i>	Entro tre giorni dinanzi al Dirigente scolastico	Entro tre giorni dinanzi al Dirigente scolastico	Entro quindici giorni dinanzi all'Organo di garanzia interno

Tavola sinottica A2

<i>Dovere</i>	B. Rispetto di tutte le persone con le quali l'alunno interagisce. Rispetto della istituzione scolastica.		
<i>Esempi di trasgressione</i>	<p>Costituiscono mancanze disciplinari, a titolo esemplificativo:</p> <p>B' Rispetto di tutte le persone con le quali l'alunno interagisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • offese verbali; • intimidazioni o comportamenti violenti; • atti discriminatori; • atti di bullismo; • reazioni arroganti verbali o non verbali; • atteggiamenti provocatori o polemici; • vilipendio dell'autorità scolastica, della scuola, dei suoi organi; • complicità in un comportamento illecito <p>B'' Rispetto della istituzione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • falsificazione di firme; • sottrazione, manomissione o alterazione di registri o comunicazioni scuola – famiglia • complicità in un comportamento illecito 		
<i>Livello di gravità</i>	1 violazione di lieve entità	2 violazione grave o reiterata	3 violazione di particolare gravità o ulteriore reiterazione
<i>Sanzione</i>	<p>ammonizione scritta annotata sul registro di classe e comunicata alla famiglia oppure convocazione della famiglia e segnalazione dell'incontro nel verbale del consiglio di classe successivo.</p>	<p>Allontanamento dall'Istituto fino a otto giorni e/o attività rieducativa oppure sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa.</p> <p>Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi</p>	<p>Allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni e/o esperienza lavorativa obbligatoria presso strutture o servizi con spiccate finalità sociali, assistenziali o educative, convenzionati con l'Istituto, oppure sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa.</p> <p>Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con</p>

		genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.	Paesi stranieri. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
<i>Organo competente</i>	Docente coordinatore su parere dei colleghi del Consiglio di classe, senza obbligo di convocazione del Consiglio medesimo.	Consiglio di classe il quale ha competenza anche in ordine alla scelta dell'attività rieducativa	Consiglio di classe il quale ha competenza anche in ordine alla scelta dell'attività rieducativa e dell'inserimento nelle strutture o nei servizi sopra citati.
<i>Impugnanzi</i>	Entro tre giorni dinanzi al Dirigente scolastico	Entro quindici giorni dinanzi all'Organo di garanzia interno	Entro quindici giorni dinanzi all'Organo di garanzia interno

Circostanza aggravante.

Costituisce circostanza aggravante l'aver agito deliberatamente nei confronti di persone diversamente abili o l'aver tenuto un comportamento che si configuri come razzista

Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 (quindici) giorni.

In presenza di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o qualora determinino pericolo per l'incolumità delle persone e il fatto commesso sia di particolare gravità, il Consiglio di Istituto può deliberare l'allontanamento superiore a 15 (quindici). La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Con riferimento alle fattispecie sopra richiamata, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di qualifica o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove, per quanto possibile, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Commissione di reato. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

Tavola sinottica A3

<i>Dovere</i>	C. Rispetto e corretta utilizzazione dell'ambiente scolastico nonché dei beni di proprietà altrui. Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.		
<i>Esempi di trasgressione</i>	<p>Costituiscono mancanze disciplinari, a titolo esemplificativo:</p> <p>C' Rispetto e corretta utilizzazione dell'ambiente scolastico nonché dei beni di proprietà altrui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottrazione di beni; • danneggiamento di beni o strutture; • utilizzo improprio o non autorizzato di beni o strutture <p>C'' Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uscite dall'istituto non autorizzate; • mancato rispetto delle indicazioni dei docenti nelle attività che si svolgono fuori dalla sede scolastica; • introduzione di persone non autorizzate; • introduzione, spaccio, uso di sostanze alcoliche o stupefacenti; • fumo fuori dalle aree riservate ai fumatori; • possesso o uso di strumenti atti a offendere (manganelli, coltellini ...) • complicità in un comportamento illecito 		
<i>Livello di gravità</i>	1 violazione di lieve entità	2 violazione grave o reiterata	3 violazione di particolare gravità o ulteriore reiterazione
<i>Sanzione</i>	<p>ammonizione scritta annotata sul registro di classe e comunicata alla famiglia.</p> <p>Sanzione accessoria per le fattispecie di danneggiamento: riparazione del danno in forma specifica. Qualora la riparazione in forma specifica non sia possibile, il danno dovrà essere riparato mediante equivalente monetario spontaneamente offerto dalla famiglia, oppure con attività lavorativa di corrispondente valore, svolta dallo studente a favore della comunità scolastica.</p>	<p>Allontanamento dall'Istituto fino a dieci giorni e/o attività rieducativa oppure sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa.</p> <p>Sanzione accessoria per le fattispecie di danneggiamento: riparazione del danno in forma specifica. Qualora la riparazione in forma specifica non sia possibile, il danno dovrà essere riparato mediante equivalente monetario spontaneamente offerto dalla famiglia, oppure con attività lavorativa di corrispondente valore, svolta dallo</p>	<p>Allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni e/o esperienza lavorativa obbligatoria presso strutture o servizi con spiccate finalità sociali, assistenziali o educative, convenzionati con l'Istituto, oppure sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con obbligo di svolgimento di attività rieducativa.</p> <p>Sanzione accessoria per le fattispecie di danneggiamento: riparazione del danno in forma specifica. Qualora la riparazione in forma specifica non sia possibile, il danno dovrà essere riparato mediante equivalente monetario</p>

		<p>studente a favore della comunità scolastica.</p> <p>Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.</p>	<p>spontaneamente offerto dalla famiglia, oppure con attività lavorativa di corrispondente valore, svolta dallo studente a favore della comunità scolastica.</p> <p>Eventuale ulteriore sanzione accessoria: esclusione da visite e viaggi didattici non integrativi della preparazione di indirizzo, da viaggi connessi ad attività sportive, dalla partecipazione a manifestazioni culturali e agonistiche, da scambi con Paesi stranieri. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.</p>
<i>Organo competente</i>	Docente coordinatore su parere dei colleghi del Consiglio di classe, senza obbligo di convocazione del Consiglio medesimo	Consiglio di classe	Consiglio di classe
<i>Impugnazioni</i>	Entro tre giorni dinanzi al Dirigente scolastico	Entro quindici giorni dinanzi all'Organo di garanzia interno	Entro quindici giorni dinanzi all'Organo di garanzia interno
Divieto di fumo. Per la violazione del divieto di fumo si applicheranno anche le sanzioni previste dalla specifica normativa.			
Commissione di reato. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.			
Circostanza aggravante. Costituisce circostanza aggravante l'aver agito deliberatamente nei confronti di persone diversamente abili o l'aver tenuto un comportamento che si configuri come razzista			
Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 (quindici) giorni. In presenza di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o qualora determinino pericolo per l'incolumità delle persone e il fatto commesso sia di particolare gravità, il Consiglio di Istituto può deliberare l'allontanamento superiore a 15 (quindici). La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Con riferimento alle fattispecie sopra richiamata, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di qualifica o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.			

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove, per quanto possibile, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.